REGOLAMENTO INTERNO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. N. 36/2023

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. (di seguito DPR 445/2000), disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate al Comune di Samarate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a € 40.000,00=.

In particolare, formano oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti:

- di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica) – 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del D. Lgs. n.36/2023;
- di ordine speciale laddove previsti ex art. 100 (Requisiti di Ordine speciale) del D.Lgs. n. 36/2023.

Art.2 - MODALITA' DEI CONTROLLI

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 1 del presente Regolamento, saranno effettuati con acquisizione d'ufficio mediante consultazione delle Banche dati in uso all'Amministrazione ovvero mediante informazioni inserite nel FVOE.

Sono escluse dal controllo le dichiarazioni presentate a seguito di adesioni a Convenzioni e/o Accordi Quadro messi a disposizioni delle P.A per i quali, i controlli e le verifiche previste *ex lege* in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultati aggiudicatari, sono svolti dalle Centrali di Committenza.

Il controllo a campione avverrà con le seguenti tempistiche:

- entro il **31 luglio** (per le dichiarazioni sostitutive rese dal 1° gennaio al 30 giugno);
- entro il **31 gennaio** (per le dichiarazioni sostitutive rese dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente).

Art. 3 – CONTROLLI A CAMPIONE

Il controllo a campione costituisce la modalità ordinaria di verifica delle dichiarazioni sostitutive e viene effettuato estraendo in modo casuale, un numero di dichiarazioni, determinato in percentuale su quello complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati di importo inferiore a € 40.000,00=, con arrotondamento all'unità superiore per ogni Area Organizzativa.

Per l'estrazione del campione viene utilizzato un servizio automatizzato di estrazione casuale (ad esempio randraw.com), nel quale sono immessi i numeri di adozione delle determine di impegno da sottoporre a campionamento.

Le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del Coordinatore ovvero dell'incaricato dal Coordinatore dei conseguenti controlli, alla presenza di un testimone scelto tra i dipendenti dell'Ufficio di riferimento. Le operazioni suddette si concludono con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti, corredato dalla documentazione attestante le risultanze del sorteggio.

Art.4 - CONTROLLI IN CASO DI RAGIONEVOLE DUBBIO

Ogni area organizzativa effettuerà il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 1 anche laddove dovesse rilevarsi la sussistenza di ragionevoli dubbi sulla autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi ma non esaustivi:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione una valutazione adeguata;
- indeterminatezza della situazione descritta;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate.

Art. 5 - ELENCO DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE SULLE DICHIARAZIONI

La verifica dei requisiti generali e speciali prevede:

- richiesta del Casellario Giudiziale dei soggetti di cui al comma 3 dell'art.94 del D.lgs. n. 36/2023 (possibile causa di esclusione automatica - Art.94 comma 1 lett. A-B-C-D-E-F e c.7 e art. 95 comma 1 lett. E del D.lgs. n. 36/2023);
- eventuale consultazione della documentazione tratta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) e le "*White list*", per verifiche sull'assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o tentativi di infiltrazione;
- richiesta del Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (Art.39 D.P.R. 14/11/2002 n.313) istituita con il decreto legislativo Dlgs 231/2001, che riporta i provvedimenti di condanna a carico degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti (possibile causa di esclusione automatica – Art.94 comma 5 lett. A e art. 95 comma 1 lett. E del D.lgs. n. 36/2023);
- richiesta della Certificazione ex art.17 Legge 68/99 (obbligatoria per datori di lavoro con almeno 15 dipendenti). Certificato di ottemperanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili da richiedere all'Ufficio per il collocamento mirato competente per il territorio della sede legale dell'azienda (possibile causa di esclusione automatica - Art.94 comma 5 lett. B del D.lgs. n. 36/2023);
- consultazione Registro Imprese - Verifica che l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento (liquidazione giudiziale), in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (possibile causa di esclusione automatica - Art.94 comma 5 lett. D del D.lgs. n. 36/2023);
- richiesta del Casellario Anac annotazioni riservate (possibile causa di esclusione automatica - Art.94 comma 5 lett. E-F e art. 95 comma 1 lett. A del D.lgs. n. 36/2023);
- richiesta del Durc anche in fase di stipula e di pagamento (possibile causa di esclusione automatica -Art.94 comma 6 e art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023);
- richiesta o consultazione dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Verifica requisiti speciali - Art.100 del D.lgs. n. 36/2023);
- richiesta o consultazione iscrizione all' Ordine Professionale/Albo/Ruolo nel caso di libere professioni (Verifica requisiti speciali - Art.100 del D.lgs. n. 36/2023).

Art. 6 - ESITO DEL CONTROLLO DEI REQUISITI

Quando in conseguenza della verifica <u>non</u> sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il Coordinatore dell'area organizzativa di riferimento procede a comunicare all'operatore

economico l'esito dei controlli al fine di consentire osservazioni e/o chiarimenti assegnando congruo termine per il riscontro.
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 laddove, anche all'esito del contraddittorio con l'operatore, venga confermata la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
Resta ferma inoltre l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 secondo il quale "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia".

Art. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 i dati e le informazioni raccolte al fine delle attività di controllo previste dall'art. 1 del Regolamento verranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono state acquisiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e ss.mm.ii.